PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS. N. 24/2023 E DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

WHISTLEBLOWING

www.betasint.com
info@betasint.com

BETASINT SRL
Via Sibari, 15
20141 - Milano - Italia

t. +39 02 57307815
f. +39 02 57307765

P.IVA 11166890159

Cap. Soc. €200.000,00
R.E.A. MI 1441030
Soggetta a direzione e coordinamento di Idealservice Soc. Coop.

CAPO I.
PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a Betasint srl e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.
In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali",* che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- Codice Etico di Betasint, nella versione vigente;
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Betasint srl, nella versione vigente.

2. DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	Il D. Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gestore	Il gestore è il Presidente dell'OdV. In prima battuta il Responsabile dei Sistemi di Gestione riceve la segnalazione anonima che provvede immediatamente a reindirizzare al presidente dell'OdV per gli accertamenti del caso.
Decreto 231	D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
Decreto Whistleblowing	D. LGS. 10 marzo 2023, n° 24.
Gestore (Destinatario)	Il Gestore sarà il Presidente dell'OdV. Le segnalazioni verranno in prima istanza raccolte dalla Responsabile dei Sistemi di Gestione e nell'immediato reindirizzate al Presidente dell'OdV
Comitato	Viene istituito anche un Comitato interno che, a supporto delle attività del Gestore, sarà consultato in caso di necessità. Il Comitato sarà composto dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile dei Sistemi di Gestione, dall'addetto alle Risorse umane (HR).
Direttiva	La Direttiva (UE) 2019/1937.
GDPR	Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Modello 231	Il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società.
Organismo di Vigilanza OdV	L'organismo di vigilanza monocratico istituito ai sensi del Decreto 231.
Procedura Whistleblowing	La presente procedura approvata e firmata dall'Amministratore Delegato.
Segnalante/i	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed anche ex dipendenti.
Segnalazione Whistleblowing	Segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente procedura.
Segnalazione Whistleblowing anonima	Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o che potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.
Soggetti collegati	I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (*i*) i facilitatori; *(ii)* persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; *(iii*) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; *(iv)* enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione.
Procedure di segnalazione	In forma scritta anche attraverso la piattaforma informativa, busta chiusa inserita nella cassetta di segnalazione posta al piano terra dell'edificio. In forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontro diretto. E' comunque sempre consigliabile effettuare la segnalazione attraverso la piattaforma.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del D. Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (*i.e.* Betasint), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Betasint, e che consistono in:

1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 o violazioni del Modello 231 che non rientrino negli illeciti di seguito indicati (Segnalazioni 231);

2) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

   a) Appalti pubblici;
   b) Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
   c) Sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
   d) Tutela dell'ambiente;
   e) Radioprotezione e sicurezza nucleare;
   f) Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
   g) Salute pubblica;
   h) Protezione dei consumatori;
   i) Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

3) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicato nel Decreto Whistleblowing;

4) Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione – e quindi possono essere oggetto di Segnalazione – anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Betasint che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le Segnalazioni Codice Etico).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato nel Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica adottata da Betasint, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce – anche tramite strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

https://betasint-srl.truespeak.eu/1

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di Betasint, mediante apposita sezione che si trova al seguente percorso:
www.betasint.com
sezione Eticità
Whistleblowing

E' consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il "Gestore" durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Nondimeno occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il "Gestore" e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

4.1 Procedura per effettuare le segnalazioni

Qualunque soggetto interno o esterno all'azienda (come dipendente, collaboratore, fornitore, etc.), a prescindere da ruolo e gerarchia, può effettuare una segnalazione anonima 231.

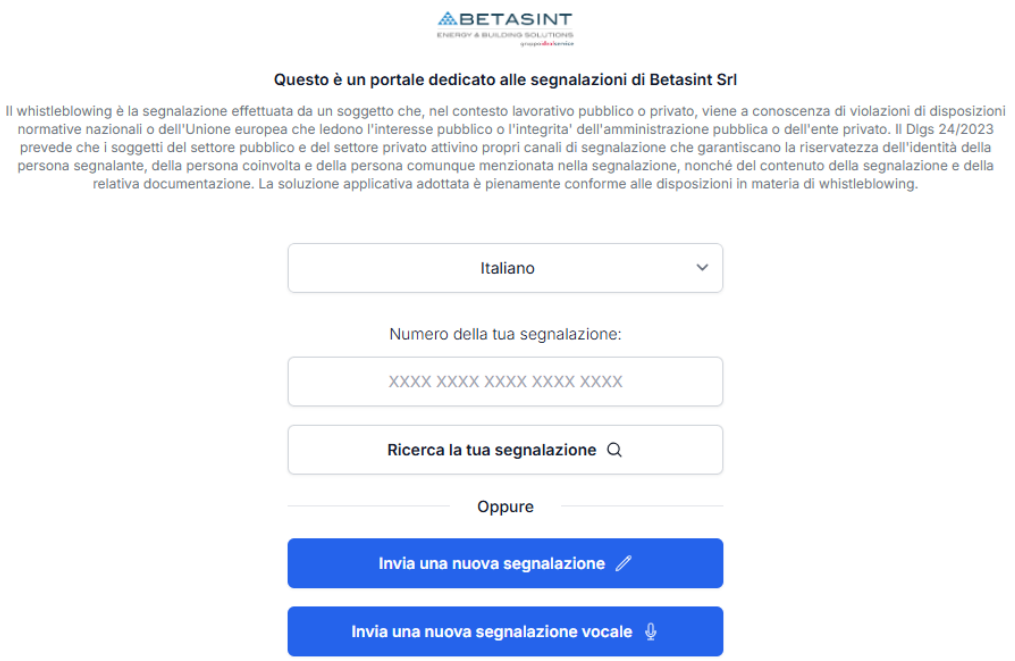
Betasint srl mette a disposizione di tutti gli utenti il portale whistleblow.it.

Per effettuare una segnalazione anonima è necessario cliccare sul seguente link:

https://betasint-srl.truespeak.eu/1

reso disponibile attraverso tutti i canali di comunicazione di cui Betasint srl si avvale (e-mail, sito web, Giornalino, etc.).

Cliccando il link, la schermata che compare è la seguente:



Per effettuare una nuova segnalazione è necessario cliccare su uno dei due banner azzurri. Il segnalante può scegliere il metodo attraverso cui effettuare la segnalazione: forma orale o scritta.
In caso di segnalazione orale:

- Tramite un'interfaccia web, il segnalante registra un messaggio vocale descrivendo l'accaduto
- Un filtro software distorce e rende irriconoscibile la voce prima che l'audio venga salvato
- Il sistema assegna un codice univoco (ticket) che permette all'utente di monitorare l'avanzamento della pratica e comunicare in modo bidirezionale con i gestori.

Comparirà un questionario composto da domande a cui è necessario rispondere per procedere e inviare la segnalazione.

Una volta completato tale questionario l'utente riceverà una conferma della ricezione della segnalazione attraverso la comparsa di un codice costituito da venti cifre numeriche: si tratta del codice identificativo della segnalazione.

Ciò garantisce il completo anonimato del segnalante.

Una volta inviata, la segnalazione comparirà sul portale e verrà presa in carico dal Responsabile dei Sistemi di Gestione, che la invierà prontamente al "Gestore" nonché Presidente dell'OdV.

Il segnalante può monitorare l'evoluzione della propria segnalazione.

Cliccando sullo stesso link Betasint SRL - Whistlesblow.it e inserendo il numero della segnalazione può verificarne la presa in carico e le risposte del "Gestore".

5. DESTINATARI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni il "Gestore" che è individuato nella persona del Presidente dell'OdV (Organismo di Vigilanza) per la 231/01.

In prima battuta l'alert delle "Segnalazioni" verrà automaticamente indirizzato alla e-mail del Responsabile dei Sistemi di Gestione che a sua volta, in modo immediato, lo reindirizzerà al "Gestore" per l'opportuno trattamento delle stesse.
Si sottolinea che il Responsabile dei Sistemi di Gestione è anche Segretaria stabile dell'OdV e per tale motivo è coinvolta direttamente nel canale di segnalazione.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il "Gestore":

a) Rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) Svolge una analisi preliminare dei contenuti della stessa e, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

c) Archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:

- Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
- Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso il "Gestore" ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing dovrà avere cura di monitorare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

d) Laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a stabilire, anche coinvolgendo il Comitato e, all'occorrenza, il CdA (Consiglio di Amministrazione), al fine di valutare, in sessione congiunta, se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 o come una Segnalazione Codice Etico e debba quindi essere gestita in conformità a quanto previsto dal Modello 231, dalla presente procedura o altrimenti.

e) Prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal "Gestore" deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al "Gestore" stesso, dandone contestuale notizia al segnalante.

6.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione il Gestore svolge le seguenti attività:

a) Mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, richiede a quest'ultimo integrazioni. A tale riguardo, la piattaforma attivata consente lo scambio di informazioni e/o documenti;

b) Fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;

c) Fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le interazioni tra il Presidente dell'OdV e il Comitato avverranno per il tramite di riunioni congiunte e della piattaforma nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere il supporto del Comitato, di funzioni interne o consulenti esterni specializzati nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e della seguente procedura.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

E' fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

6.3 Attività di indagine interna

Il Gestore al fine di valutare una Segnalazione, può svolgere opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando, fermo restando l'obbligo di riservatezza, un soggetto interno o esterno alla Società.
In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni in merito al Codice Etico il Gestore, essendo anche Presidente dell'OdV, esercita attività di indagine di concerto.

6.4 Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o al Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o misure atte ad evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove si sia accertata la commissione di una Violazione, il Gestore – di concerto e con l'eventuale supporto del Comitato e/o del CdA, nel caso di Segnalazioni 231 e Segnalazioni Codice Etico, potrà:

1) Procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;

2) Valutare, anche unitamente ad altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali si siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dall'infondatezza della segnalazione;

3) Concordare con il Sindaco, interessato da eventuali Segnalazioni riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci), eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa;

4) Concordare assieme alla funzione aziendale interessate dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate incluse le verifiche svolte e i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del Gestore, al Comitato e al CdA, allo scopo di poter effettuare un Controllo Rischi della Società.

Tale reportistica verrà effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- Divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- Misure di sostegno che consentono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di Enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- Protezione dalle ritorsioni che comprende:

  la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito a seguito di Segnalazione;

  la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- Limitazioni di responsabilità in caso di rilevazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se:

  al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione;

  sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2.
- Limitazioni di responsabilità, salvo che il caso costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- Sanzioni (come riportato nella presente Procedura, all'interno del Paragrafo 10).

7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a) Al momento della Segnalazione l'autore della Segnalazione stessa avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato nel Paragrafo 3 della presente Procedura);
b) La segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Il particolare per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) Mutamento di funzioni/declassamento;
c) Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
d) Discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
e) Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni e/o servizi;
f) Altro.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rilevate, senza il consenso espresso dal Segnalante, a persone diverse da quelle competenti o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

E' opportuno considerare inoltre i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

Nel procedimento penale	L'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
Nel procedimento disciplinare	a) L'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
	b) Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dal segnalante alla rivelazione della propria identità, In tal caso è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione dei dati riservati.

9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato come previsto dal GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, come previsto dal GDPR.

Il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dal GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni come previsto dal GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.
Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni come indicato dal GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui al GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. art. 2-undecies del Codice Privacy – e GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad una analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

E' soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- Compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- Ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- Violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- Mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- Mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- Mancata verifica ed analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono inoltre applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

E' inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: *(i)* anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero *(ii)* la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (ai sensi del Decreto Whistleblowing) nel caso sub *(ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC).

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ai seguenti settori: appalti pubblici – prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – sicurezza e conformità dei prodotti – sicurezza dei trasporti – tutela dell'ambiente – radioprotezione e sicurezza nucleare – sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali – salute pubblica – protezione dei consumatori – tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
3. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati precedentemente.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna dedicato alla Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;

- Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Proceduta, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;

- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Il presente paragrafo non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente procedura sono rese disponibili e accessibili a tutti, rese facilmente visibili presso la sede (affissione in bacheca) e pubblicate in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di Whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente procedura è inoltre inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla società in materia di compliance.

L'informazione è data attraverso pubblicazioni nel giornalino aziendale atte a mantenere accesa l'attenzione in merito ai temi correlati alla normativa inerente il whistleblowing.

L'informazione iniziale in merito a tale argomento e alle procedure verrà data entro il 17.12.2023 a tutti i dipendenti attraverso comunicazione inviata tramite e-mail.

Milano, 15/06/2026

L'Amministratore Delegato



……